



STUDIO LEGALE
Prof. avv. Iolanda Piccinini
Ordinario di Diritto del Lavoro nell'Università LUMSA di Roma
Via Lucrezio Caro, 67 – 00193 Roma
T. 06.3216757 – 789 (anche fax)
Avv. Marco Isceri
Via Cintia n. 59 – 02100 Roma
T. 0746/482652 – F. 0746.270156
Mail: info@piccininistudiolegale.it
Web: piccininistudiolegale.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

PER: la prof.ssa **RAFFAELLA GIOVANNETTI** (C.F. GVNRF74A49H282N), nata a Rieti il 9.1.1974 e ivi residente in Viale G. De Juliis n. 40 (02100 RI), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Iolanda Piccinini (C.F. PCCLND64T55H501L – PEC iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org – fax 06.3216789) e dall'avv. Marco Isceri (C.F.: SCRMR87R04H282I – PEC: marcoisceri@ordineavvocatiroma.org – fax 06/3216789), entrambi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in Roma, Via Lucrezio Caro n. 67 (00193 RM), giusta procura in calce al presente atto

- ricorrente -

CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A (00153 – RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Perugia, Via degli Uffici, 14 - 06100 Perugia (PG) PEC: perugia@mailcert.avvocaturastato.it

- convenuto -

NONCHÉ CONTRO: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria** (CF 94094990549 – PEC: drum@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Perugia, Viale Carlo Manuali, 1 (06121 PG), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Perugia, Via degli Uffici, 14 – 06100 Perugia (PG) – PEC: perugia@mailcert.avvocaturastato.it

- convenuto -



NONCHÉ CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (C.F. 80004790574 – PEC: drla@postacert.istruzione.it), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale G. Ribotta n. 41 (00144 RM), nel domicilio di legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, sita in via dei Portoghesi n. 12 (00186 RM – PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

- **convenuto** -

NONCHÉ CONTRO: prof.ssa **BEATRICE TEMPESTA** (CF: TMPBRC69B57H501C – PEC: aris01700e@pec.istruzione.it) nata a Roma il 17 febbraio 1969 e ivi residente, in Via Eugenio Cirese n. 3 (02100 RI)

- **controinteressata** -

E nei confronti di tutti i dirigenti scolastici – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria di merito *ex nota* MIUR prot. n. 1205 del 1.8.2019 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù del trasferimento per mobilità interregionale della prof.ssa Giovannetti – sarebbero a loro volta trasferiti o che hanno presentato domanda di assegnazione nelle sedi prescelte dalla ricorrente

- **controinteressati** -

*

OGGETTO DELLA CAUSA: Dirigente scolastico – Mobilità – Diritto di precedenza ex art. 33 L. 104/92 – Conseguente diritto al trasferimento – Mancato inserimento nella graduatoria del personale in uscita con decorrenza 1.9.2020 – Nullità e/o illegittimità – Urgenza – Danno grave e irreparabile.

SINTESI DELLA CAUSA: la vicenda riguarda una dirigente scolastica attualmente assegnata con incarico triennale all'IIS Tecnico Professionale di Spoleto, la quale ha presentato domanda di mobilità interregionale per la Regione Lazio (con preferenza espressa per 15 comuni, tutti tra Rieti e Provincia), poiché nei mesi scorsi, a causa dell'aggravamento delle condizioni di salute di un affine di I grado dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità, ha richiesto ed inizialmente ottenuto i benefici riconosciuti dalla L. n. 104/1992 in favore di chi assiste un familiare. Tuttavia, a seguito della pubblicazione della graduatoria per la mobilità interregionale concernente i movimenti di personale docente aventi decorrenza 1° settembre 2020, ha constatato l'assenza del proprio nominativo, mentre sono stati preferiti colleghi in posizione di gran lunga inferiore nella graduatoria concorsuale (cd. di merito) posta alla base della sua prima assunzione.

INDICE

FATTO p. 3

DIRITTO

Sul fumus boni iuris

A. Sul diritto di precedenza *ex art. 33, L. n. 104/1992* p. 6

Sul periculum in mora

B. Circa l'irreparabilità e l'imminenza del pregiudizio lamentato p. 10

B1. Circa l'irreparabilità del pregiudizio lamentato p. 11

B2. Circa l'imminenza del pregiudizio lamentato p. 11

CONCLUSIONI p. 12

FATTO

1. La ricorrente, laureata in Lingue e Letterature straniere, a seguito di superamento di pubblico concorso (di cui al bando DDG del 23.11.2017), è stata assunta quale **dirigente scolastico** nel ruolo dell'Amministrazione scolastica periferica della Regione Umbria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall'1.9.2019 ed assegnata all'IIS Tecnico Professionale di Spoleto dall'1.9.2019 all'1.8.2022 (**doc. all. 1**).
2. Si segnala sin d'ora che nella graduatoria nazionale del suddetto concorso la ricorrente risulta classificatasi alla **posizione n. 503** di 3.420 (di cui 2.900 vincitori e 520 idonei) su 36.000 candidati.
3. Nei mesi scorsi, la suocera della ricorrente – a seguito di un improvviso aggravamento delle condizioni di salute – è stata dichiarata affetta da disabilità grave ex art. 3, c. 3, della L. n. 104/1992 e cioè le è stata riconosciuta la necessità di assistenza.
4. Quindi, in data 20.4.2020, la Giovannetti ha presentato, all'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria, la domanda per usufruire dei benefici di cui alla legge 104/1992 per l'assistenza al familiare (affine di I grado) in condizione di disabilità grave (art. 3 c. 3 L. 104/1992 – **doc. all. 2**).
5. Si precisa che tale condizione è stata riconosciuta al disabile dal Centro Medico Legale Inps di Rieti con verbale definitivo del 10.4.2020 (**doc. all. 3**).
6. Di conseguenza, non essendovi altri familiari disponibili, la ricorrente **ha informato l'USR della propria condizione di caregiver nei confronti dell'affine**, la signora Custodia

Sperelli, che risiede nel Comune di Borgo Velino (cittadina situata in Provincia di Rieti e che sorge a circa 20 km dal capoluogo – cfr. doc. all. 2).

7. Sempre nel mese di aprile 2020, la ricorrente ha chiesto e ottenuto dall'Amministrazione scolastica l'esclusione dalla partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di maturità (doc. all. 4).
8. **Per poter accudire la suocera (stante anche il recente trasferimento della sede di lavoro del marito a Roma – doc. all. 4bis), la prof.ssa Giovannetti ha avanzato richiesta di mobilità interregionale in entrata nella Regione Lazio, chiedendo – all'USR Umbria – l'assenso per la mobilità interregionale in uscita, a decorrere dall'a.s. 2020/2021 e cioè con effetto dal 1° settembre prossimo (doc. all. 5).**
9. Nella domanda, presentata il 20 giugno 2020, la ricorrente ha indicato 15 Comuni e cioè Rieti ed altre 14 località in Provincia di Rieti (cfr. doc. all. 5).
10. **TRA LE PREFERENZE DI SEDE INDICATE DALLA RICORRENTE, ALMENO 5 ERANO, AL TEMPO DELLA DOMANDA, SICURAMENTE VACANTI E DISPONIBILI (doc. all. 5bis):**
 - ✓ I.C. “Alda Merini” di Rieti;
 - ✓ I.C.S. “Ferruccio Olivi” di Poggio Moiano (codice: RIIC81700P);
 - ✓ Liceo classico “Lorenzo Rocci” di Passo Corese (codice: RIPS070005);
 - ✓ CPIA 6 interprovinciale Rieti-Roma di Rieti (codice: RIMM035009
 - ✓ I.I.S. “Celestino Rosatelli” di Rieti (codice: RIIS007008).
11. In ogni caso, pure **all'esito dei mutamenti di incarico, residuano – a tutt'oggi – 4 sedi vacanti fino al 1° settembre 2020:**
 - ✓ I.C. “Giovanni Pascoli” di Rieti (codice: RIIS01100X);
 - ✓ I.C. “A. Malfatti” di Contigliano (codice: RIIC828005);
 - ✓ I.C.S. “Ferruccio Olivi” di Poggio Moiano (codice: RIIC81700P);
 - ✓ Liceo classico “Lorenzo Rocci” di Passo Corese (codice: RIPS070005).
12. La circostanza di cui al p.to 10 si evince chiaramente dall'elenco dei pensionamenti di cui all'allegato 5bis, mentre quella di cui al p.to 11 dal raffronto tra la graduatoria delle assegnazioni (*pre e post* operazioni di mutamento di incarico) e le schermate delle pagine degli Istituti sul portale <https://indicepa.gov.it> (doc. all. 6), dalle quali risulta il nominativo del DS uscente, il quale – alla luce della nuova assegnazione – è stato inserito nella graduatoria del luglio 2020, lasciando vacante il precedente incarico. È proprio questo il caso dei seguenti DS:

- dott.ssa Paola Giagnoli che transita dall'IC Pascoli all'IIS Elena Principessa di Napoli;
- dott.ssa Irene Di Marco che transita dall'I.C. "A. Malfatti" di Contigliano all'I.C. "Alda Merini" di Rieti.

Invece, l'I.C. "Ferruccio Olivi" di Poggio Moiano e il Liceo classico "Lorenzo Rocci" di Passo Corese non sono stati "coperti" nemmeno all'esito dei mutamenti di incarico, ovvero erano vacanti al momento della domanda e lo sono tutt'ora. **INSOMMA, IN TOTALE VI ERANO 7 POSTI VACANTI DI CUI 4 ANCORA "SCOPERTE"**.

- 13.** In data 15 luglio 2020, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha emanato la disposizione (prot. n. 453) relativa agli affidamenti degli incarichi dirigenziali e alla mobilità con effetto dal 1° settembre 2020, fatte salve eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni, nella quale non figura la prof.ssa Giovannetti, mentre sono inclusi ben 12 dirigenti, in ingresso, vincitori dello stesso concorso (quindi non in scadenza di incarico), provenienti dalle regioni Lombardia, Toscana e Veneto e tutti collocati in graduatoria in posizioni inferiori rispetto alla Giovannetti: tali Regioni hanno concesso la mobilità interregionale (cfr. doc. all. 6).
- 14.** Quindi, pure in assenza di qualsivoglia comunicazione scritta (ragione per la quale sono convenuti nel presente giudizio gli USR Umbria e Lazio in qualità di Uffici d'uscita e di entrata in fase di mobilità), la dirigente scolastica ha constatato che – alla data del 15 luglio 2020 – il proprio nominativo non compariva nella graduatoria del personale scolastico in movimento e ciò nonostante:
- ✓ il diritto di precedenza invocato espressamente nella domanda;
 - ✓ l'accoglimento delle domande di altri suoi colleghi collocatisi nella graduatoria nazionale di merito in posizione inferiore (ad es. prof.ssa Beatrice Tempesta, classificatasi al n. 945 della graduatoria concorsuale e assegnata – a seguito di mobilità interregionale – all'IIS Rosatelli di Rieti);
 - ✓ nella graduatoria concorsuale la ricorrente fosse risultata la seconda degli esclusi per ricoprire incarichi dirigenziali nella Regione Lazio (dietro ad Angela Esposito, posizione n. 479, ultima assegnata alla Regione Lazio e ad Alba Pagani, posizione n. 499, prima degli esclusi nel Lazio);
 - ✓ l'USR del Lazio aveva appositamente riservato il 30% dei posti in favore di personale proveniente da altre Regioni (**doc. all. 7**);
 - ✓ che il Ministero stesso, con **circolare n. 14232 del 5 giugno 2020**¹, aveva "ricordato" agli Uffici Scolastici Regionali di **tenere in debita considerazione** il personale titolare direttamente o indirettamente dei benefici di cui alla L. 104 (cfr. doc. all. 7).

¹ Nella quale si legge che "nelle operazioni di cui all'oggetto le S.S.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla Legge n. 104/1992 e garantiranno l'informazione preventiva delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 08/07/2019".

15. Oltretutto, come noto, entro **il 31 agosto di ogni anno, il MIUR deve provvedere alle immissioni in ruolo e alle assegnazioni di sede del personale** con la conseguenza della sicura “occupazione” di posti al momento disponibili e, tra essi, anche quelli oggetto delle preferenze espresse dalla prof.ssa Giovannetti.
16. La condotta degli Uffici Scolastici convenuti contrasta con quella tenuta da altri Uffici omologhi, ma addirittura dagli stessi USR Umbria e Lazio in relazione alle mobilità interregionali in entrata, regolarmente concesse (**doc. all. 8**).

DIRITTO

SUL *FUMUS BONI IURIS*

A) SUL DIRITTO DI PRECEDENZA *EX* ART. 33, L. N. 104/1992

È pacifico, documentato e non contestato dall'Amministrazione datrice di lavoro, che la ricorrente fornisce assistenza alla suocera disabile, riconosciuta portatrice di handicap grave *ex* art. 3, c. 3 della L. n. 104/1992 e per questo bisognosa di assistenza.

Tuttavia, l'Amministrazione non ha riconosciuto in favore della Giovannetti il diritto di precedenza ai fini della mobilità interregionale.

Tale mancata valutazione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33, cc. 3 e 5 L. cit., nonché con la *ratio* della Legge 104.

In particolare, come noto, l'art. 33, c. 3, L. 104 dispone che “... *il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado ... ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa*” mentre, il successivo **c. 5** che “**il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede**”.

Inoltre, proprio in ambito di personale della Scuola, l'**art. 601 del D.Lgs. n. 297 del 1994** dispone testualmente che “*gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità*”.

Peraltro, la **Corte Costituzionale (sentenza n. 325/1996)** ha avuto modo di esaminare alcuni profili della legge n. 104 del 1992 e ne ha sottolineato l'ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in termini quanto più possibile adeguati, la tutela dei portatori di handicap: “*essa incide sul settore sanitario e assistenziale, sulla formazione professionale, sulle condizioni di lavoro, sull'integrazione scolastica; e in generale, detta misure che hanno il fine di superare, o di contribuire a far superare, i molteplici ostacoli*

che il disabile incontra quotidianamente nelle attività sociali e lavorative, e nell'esercizio di diritti costituzionalmente protetti (sent. n. 406 del 1992). La legge n. 104 del 1992 può dunque considerarsi una prima, significativa risposta al pressante invito, rivolto da questa Corte al legislatore, di garantire la condizione giuridica del portatore di handicap, la cui tutela passa attraverso «l'interrelazione e l'integrazione dei valori espressi dal disegno costituzionale» (in tal senso v. la sent. n. 215 del 1987)».

Unico elemento ostativo al riconoscimento del diritto della ricorrente alla scelta preferenziale della sede (seppur, come di seguito esplicitato, non tenuto in considerazione da molte regioni) potrebbe essere rappresentato dalla contrattazione collettiva nazionale di settore (*ex* Area V) che, all'art. 9, c. 4 del **CCNL 2006/2009** prevede che:

*“su richiesta del dirigente scolastico **alla scadenza del suo incarico**, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto **nell'arco di un triennio dall'incarico conferito**”.*

È bene precisare che siamo nell'alveo di un **principio di carattere generale**, quello della tutela delle persone disabili, statuito da una norma di legge (la Legge 104/92), ma mai recepito integralmente nei vari CCNL dell'area V della dirigenza scolastica e, in quanto tale, solo astrattamente riconducibile alle varieguate situazioni concrete inerenti alla suddetta mobilità.

I vari contratti collettivi nazionali succedutisi nel tempo, infatti, nel disciplinare il conferimento ed il mutamento degli incarichi dirigenziali, nonché la mobilità professionale ed interregionale, non fanno riferimento alla valutazione delle eventuali esigenze familiari di cui all'art. 33, comma 5, della Legge 104/92, ma piuttosto richiamano i principi generali statuiti dal D.Lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Per i dirigenti scolastici, dunque, diversamente da quanto previsto per docenti e ATA, le norme pattizie non contemplano un diritto *tout court* di precedenza nella scelta della sede o di non allontanamento dalla stessa, il che pone un problema di compatibilità delle diverse fonti normative e pattizie e, conseguentemente, di individuazione di quella prevalente.

Circostanza che – sulla carta – rischia di ampliare i margini di discrezionalità dell'Amministrazione nell'affidamento degli incarichi dirigenziali.

Tuttavia, la norma pattizia che limita la scelta di sede alla scadenza del triennio e la impedisce per più di una occasione fino al termine dell'incarico dirigenziale deve essere disapplicata *ex art.* 1418 c.c. stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. 104/92.

Pur non essendo prevista, infatti, un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, c. 5, L. 104, la natura di **norma imperativa** di tale disposizione è comunque evincibile dalla *ratio legis*

di essa e dalla sua collocazione all'interno di una Legge contenente “*i principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata*” (art. 21, L. n. 104/1992) ed avente come “*finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti libertà ed autonomia della persona handicappata, la **promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società***” (così, **Trib. Lucca n. 260 del 9 luglio 2020**).

Del resto, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che “**la posizione di vantaggio ex art. 33, si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità.** La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. A tale riguardo va evidenziato che la Corte costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame. Ed invero il giudice delle leggi - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 33, comma 5, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui tale norma riconosce il diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio - ha affermato che la suddetta disposizione richiede come condizione che il lavoratore sia convivente con l'handicappato; ed invero la maggior tutela accordata all'ipotesi in cui il portatore di handicap riceve già assistenza rispetto a quella - altrettanto meritevole di tutela - ma diversa in cui il lavoratore non è convivente, e si rende quindi necessario il suo trasferimento per attendere alle cure del congiunto - lungi dal rappresentare una discriminazione ingiustificata, costituisce una scelta discrezionale del legislatore non irragionevolmente finalizzata alla valorizzazione dell'assistenza familiare del disabile, allorquando corrisponda ad una modalità di assistenza in atto, la cui speciale salvaguardia valga ad evitare rotture traumatiche e dannose alla convivenza” (Cass. SS.UU. n. 7945/2008).

Ancora la S.C. ha recentemente ribadito, sul punto, che:

“**in materia di assistenza ai portatori di handicap, l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla L. n. 53 del 2000 e dalla L. n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009**” (**Cass. n. 6150 del 2019**).

Nota è, infine, la rilevanza che il diritto eurounitario riconosce alla tutela della disabilità ².

Ribadito, in ogni caso che l'**onere di provare** le “ragioni impeditive” l'assegnazione della ricorrente nelle sedi indicate **grava interamente sull'Amministrazione**, ricorrono, nel caso che

² Come noto, la Direttiva 2000/78/CE non detta una definizione specifica di disabilità, tanto che la CGUE ha dovuto “costruirne una”, attraverso un lungo percorso interpretativo iniziato nel 2006 con la sentenza *Chacon Navas* (nella quale la Corte ha acceduto ad un concetto tradizionale di disabilità, cd. di tipo biomedico, qualificandola come limitazione funzionale, risultante da lesioni fisiche, mentali o psichiche), per poi proseguire con pronuncia *HK Danmark* del 2013, mediante la quale la medesima Alta Corte sovranazionale “*ha spostato il focus sull'interazione tra la condizione di salute dell'individuo e le barriere, intese in senso lato, dell'ambiente sociale in cui quell'individuo opera*” (così M. AIMO, “*Inidoneità sopravvenuta alla mansione e licenziamento: l'obbligo degli accomodamenti ragionevoli presi sul serio dalla Cassazione*”, in *Riv. It. Dir. Lav.* n. 2/2019).

occupa, entrambe le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di mobilità con precedenza rispetto ai colleghi, peraltro con un punteggio in graduatoria inferiore alla Giovannetti:

- 1) l'esistenza dello stato di handicap grave della sig.ra Custodia Sperelli, comprovato dalla documentazione della ASL (cfr. doc. all. 3);
- 2) la disponibilità, poiché vacanti, di almeno 7 sedi per le quali la ricorrente ha fatto richiesta di mobilità (cfr. doc. all. 5bis e 6).

Tale impostazione è pienamente confermata, altresì, dalla più recente giurisprudenza di merito espressasi su casi riguardanti docenti e dirigenti scolastici (doc. all. 9):

- **Trib. Lav. Lucca del 9 luglio 2020: “si impone di ritenere l'esistenza di un obbligo (derivante dalla fonte superprimaria del diritto dell'Unione) del datore di lavoro, pubblico e privato, di adattare, nei limiti di uno “sforzo non sproporzionato” la propria organizzazione al fine di consentire al lavoratore disabile, nonché a chi lo assista, di svolgere la propria prestazione lavorativa in condizione di effettiva parità con i soggetti non portatori del fattore protetto ... così che il limite al diritto del lavoratore che presta assistenza di scegliere la sede di lavoro più idonea a consentirgli lo svolgimento dell'attività di assistenza non potrà identificarsi con un qualunque confliggente interesse organizzativo del datore di lavoro pubblico o privato, ma con un interesse particolarmente qualificato, tale che permetterlo segua, appunto, uno sforzo sproporzionato”;**
- **Trib. Lav. Castrovillari dell'8 luglio 2020: “il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l'art. 33 della L. n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma imperativa, la cui violazione, da parte di disposizioni contrattuali, comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418, c. 1, c.p.c. ... dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma, rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento. Il diritto alla precedenza deve essere inteso, conclusivamente, come strumentale a garantire la tutela della situazione di disabilità di cui il possessore è portatore ovvero a garantirgli l'assegnazione nella provincia di residenza o in quella più vicina alla stessa”;**
- **Trib. Lav. Palermo del 5 giugno 2020 (proprio in un caso di assistenza alla suocera disabile): “in relazione alla preferenza ex lege 104/92 per la **suocera disabile** la risoluzione della controversia dipende dall'art. 33, c. 5 L. cit. ... secondo cui il lavoratore dipendente pubblico o privato che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado «ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere» ... **la preferenza va certamente accordata alla ricorrente, essendovi prova dello stato di disabilità della suocera ...**”;**
- **Trib. Lav. Messina del 29 maggio 2020: “l'esistenza di sedi dirigenziali disponibili nel territorio comunale, addirittura rimaste vacanti alla conclusione della procedura di mobilità, aveva dimostrato la concreta possibilità dell'amministrazione di dar soddisfazione all'istanza dell'interessata”;**
- **Trib. Lav. Foggia, sent. n. 4480 del novembre 2019: “deve disattendersi l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il beneficio di cui all'art. 33, co. 5, della legge n. 104 del 1992, anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della legge n. 53 del 2000, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all'atto cioè dell'assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento),**

dovendosi condividere il più recente indirizzo che **estende il beneficio in parola alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap**, oppure quando essa già preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza". Sotto altro profilo, il Tribunale evidenzia un altro principio anch'esso importante sulla materia in base al quale "**la disciplina di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992, risultando posta a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti ed inerenti al diritto fondamentale delle persone disabili di ricevere adeguata assistenza dai propri familiari, deve ritenersi lex specialis, quindi prevalente, rispetto alle norme di rango sub-legislativo che prevedono vincoli di permanenza del dirigente presso l'istituzione scolastica (DM 635/2015)**";

- **Trib. Lav. Roma n. 9554 del 31.10.2019 (conf., Trib. Roma del 10 luglio 2019):** "è quindi conforme a questo quadro normativo l'esclusione di limiti all'esercizio del diritto all'assistenza all'interno della famiglia a favore delle persone affette da handicap grave, approccio sistematico che induce a riconoscere **il diritto enunciato dall'art. 601, secondo comma, del Testo Unico sulla Scuola come diritto non comprimibile** se non nei limiti di cui all'art. 33 L. 104/92 fissati esclusivamente dalla locuzione "ove possibile" di cui al quinto comma, indicativa della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto può essere sacrificato in un corretto bilanciamento di interessi".

Pertanto, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a scegliere la sede nella procedura di mobilità, secondo l'ordine di preferenza indicato.

Nel caso di specie, con riferimento alla locuzione "ove possibile", che potrebbe consentire, in teoria, alla PA di opporre esigenze qualificate e motivate, l'Amministrazione scolastica **non ha concesso la mobilità accordata, invece, da altre regioni (Lombardia, Veneto e Toscana, come già in precedenza esplicitato, oltre a Marche, Piemonte, Liguria e Molise, come si evince dal doc. 8)**, né fornito alcun riscontro o motivazione circa l'esistenza di esigenze economiche e amministrative incompatibili con l'uscita dalla Regione Umbria della ricorrente. Oltretutto, nei 15 Comuni indicati dalla ricorrente – **al momento della domanda – almeno 7 posti erano disponibili, ovvero vacanti (cfr. docc. all. 5 bis e 6)**.

*

IN CONCLUSIONE, ritiene questa difesa di aver dimostrato la sussistenza del *fumus boni iuris* e, dunque, la fondatezza delle doglianze qui lamentate, in ragione dei plurimi vizi che caratterizzano la procedura di mobilità.

Con la conseguente richiesta di accoglimento delle conclusioni che saranno sotto rassegnate.

SUL PERICULUM IN MORA

B. CIRCA L'IRREPARABILITÀ E L'IMMINENZA DEL PREGIUDIZIO LAMENTATO

La sussistenza del requisito del *periculum* si ricava dalla ricorrenza di una serie di elementi.

Nel caso di specie, infatti, il pregiudizio lamentato è al tempo stesso imminente e irreparabile. Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.

B1) Circa l'irreparabilità del pregiudizio lamentato

Il pregiudizio lamentato dalla ricorrente è grave e irreparabile in quanto il comportamento datoriale deve intendersi lesivo di diritti fondamentali della lavoratrice.

L'irreparabilità del danno che potrebbe sopportare la Giovannetti – nelle more di un giudizio ordinario – **risulta evidente**, se si considera **che**:

- a) **due dei posti disponibili (IIS Rosatelli e CPIA 6 di Rieti) e vacanti al tempo della domanda sono già stati occupati da altri dirigenti scolastici con incarichi triennali** (cfr. docc. all. 5 *bis* e 6);
- b) **uno (I.C. A. Merini di Rieti) è stato assegnato mediante mutamento di incarico per i prossimi tre anni** (cfr. doc. all. 6);
- c) **gli altri quattro sono tuttora vacanti, ma saranno “coperti” entro il prossimo 31 agosto mediante scorrimento della graduatoria concorsuale di merito** (cfr. docc. all. 5 *bis* e 6).

IN TUTTI I CASI IL DIRITTO AL “RIAVVICINAMENTO” PER L’ASSISTENZA AL FAMILIARE DISABILE DELLA RICORRENTE RISULTEREBBE PRECLUSO PER ALMENO IL PROSSIMO TRIENNIO con conseguente fondato rischio che, visto il sopraggiunto aggravamento delle condizioni di salute del familiare, quest’ultimo resti privo di assistenza, nonostante il suo stato di handicap grave.

* * *

B2) Circa l'imminenza del pregiudizio lamentato

Alla luce di tutto quanto sopra, la ricorrente è costretta a rivolgersi alla Magistratura in via d'urgenza poiché – nelle more di un procedimento ordinario – si vedrebbe pregiudicata la possibilità di “rientrare” a Rieti per svolgere la sua funzione di *caregiver* nei confronti della suocera, per effetto della sua illegittima esclusione dalla procedura di mobilità *de quo*.

Ciò in quanto, come noto, **gli incarichi ai dirigenti scolastici vengono assegnati entro il 31 agosto di ogni anno** e, pertanto, il pregiudizio è imminente perché:

- a) i posti ad oggi vacanti saranno certamente occupati entro il 31 agosto prossimo;
- b) quelli già assegnati in luglio possono (diremmo devono) essere riassegnati entro la medesima data (31 agosto), onde evitare che l'assegnazione diventi definitiva (quantomeno per i prossimi tre anni, che saranno certamente critici stante l'età della suocera disabile).

Per questo, si chiede l'intervento del Giudice in via di urgenza al fine di confermare l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente dalla procedura di mobilità interregionale e, quindi, della condotta dell'Amministrazione convenuta, al fine di evitare che il pregiudizio descritto possa determinare un danno irreparabile per la prof.ssa Giovannetti.

* * *

Per tutte le considerazioni sopra esposte in fatto e in diritto, la prof.ssa Giovannetti, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, chiede all'Ecc.mo Tribunale di Spoleto, Giudice del Lavoro, visti gli artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., di voler fissare l'udienza di discussione per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- A)** accertare e dichiarare il diritto di precedenza ex art. 33, cc. 3 e 5 della L. n. 104/1992 in favore della ricorrente nelle operazioni di mobilità interregionale per l'a.s. 2020/2021, secondo l'ordine di precedenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa e nell'ambito territoriale prescelto, ordinando al Ministero convenuto di provvedervi;
- B)** il tutto previa declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione di ogni atto amministrativo e negoziale presupposto, connesso, conseguente, illegittimo, che sia lesivo dei diritti della ricorrente.
- C)** spese rifuse.

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

PREMESSO

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. che precede;

RITENUTO

- 1)** che, nel procedimento possono ritenersi controinteressati gli ulteriori dirigenti scolastici indicati nella Graduatoria di merito ex nota MIUR prot. n. 1205 del 1.8.2019; elenchi adottati dal MIUR e dai relativi Uffici;
- 2)** che la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3)** che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale, nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;

- 4) che la chiesta notifica *ex art. 151 c.p.c.* è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti e alla controinteressata individuata nell'epigrafe del presente atto;

CHIEDE

Autorizzarsi parte ricorrente alla notificazione nei confronti di tutti i dirigenti scolastici – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria di merito *ex nota MIUR prot. n. 1205 del 1.8.2019 e*, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità interregionale della prof.ssa Giovannetti – sarebbero a loro volta trasferiti o che hanno presentato domanda di assegnazione nelle sedi prescelte dalla ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“tutti i dirigenti scolastici – allo stato non identificabili – iscritti nella Graduatoria di merito ex nota MIUR prot. n. 1205 del 1.8.2019 e, in particolare, tutti quelli che – in virtù dell'accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità interregionale della prof.ssa Giovannetti – sarebbero a loro volta trasferiti o che hanno presentato domanda di assegnazione nelle sedi prescelte dalla ricorrente”*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza;
- f) quietanza di pagamento dell'importo indicato dal Giudice per il servizio di pubblicazione.

CHIEDE ALTRESÌ

a Codesto Giudice di voler fissare l'importo del servizio per l'attività di pubblicazione sul sito web del MIUR, che verrà versato dall'istante mediante bonifico bancario in “conto entrate eventuali e diverse” del MIUR, utilizzando il codice IBAN IT94M0100003245348013355004, previa indicazione nella causale gli estremi del ricorso di cui trattasi.

* * *

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro e che è di valore indeterminabile. Pertanto, l'importo del contributo unificato è pari ad euro 259,00.

* * *

IN VIA ISTRUTTORIA

In caso di contestazione, si chiede ammettersi:

prova testimoniale e, a tal fine, si indica, quale sommario informatore, in prova diretta sulle circostanze di cui ai punti da 1 a 16 sulla narrativa in fatto, oltre che in prova contraria su quelli

eventualmente ammessi di controparte, il sig. Giulio Colasazzi, residente in Viale G. De Juliis n. 40 (02100 RI).

* * *

Si depositano, tutti in copia:

-
- 1) Graduatoria concorso (nota prot. 1205 del 1.8.2019) e contratto individuale di lavoro;
 - 2) Richiesta applicazione L. n. 104/1992 del 20 aprile 2020 e schermata sito INPS su gradi di parentela e affinità;
 - 3) Accertamento sanitario INPS della sig.ra Custodia Sperelli del 1 aprile 2020;
 - 4) Esonero presidente esami di Stato;
 - 4*bis*) Lettera di incarico a Roma di Giulio Colasazzi (marito della ricorrente);
 - 5) Domanda di mobilità USR Umbria (in uscita) e domanda mobilità Lazio (in entrata);
 - 5*bis*) DDG ed elenco pensionamenti;
 - 6) DDG del 15 e 17 luglio 2020 con graduatorie mobilità DS e schermate IPA;
 - 7) Circolare MIUR n. 14232 del 5 giugno 2020;
 - 8) mobilità DS da e per altre Regioni;
 - 9) Giurisprudenza di merito più recente.

Roma, 24 luglio 2020

(avv. prof. Iolanda Piccinini)

(avv. Marco Isceri)

Firme autografe sostituite a mezzo firma digitale